

Vincenzo Mainardi

IL NUOVO POS



ALLEGATO SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL POS
AI SENSI DEL D.P.R. N. 222/2003 – LINEE GUIDA 2006
CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. N. 163/2006

SESTA EDIZIONE
ANNO 2007

The logo for GRAFILL, featuring a stylized graphic of a building or structure above the word "GRAFILL" in a bold, sans-serif font.

Vincenzo Mainardi
IL NUOVO POS

ISBN 13 978-88-8207-232-2
EAN 9 788882 072322

Manuali, 50
Sesta edizione, gennaio 2007

Mainardi, Vincenzo <1959->

Il nuovo POS : ai sensi del D.P.R. n. 222/2003 : linee guida 2006 : Codice degli appalti
D.lgs n. 163/2006 / Vincenzo Mainardi. – 6. ed. – Palermo : Grafill, 2007

(Manuali ; 50)

ISBN 88-8207-232-0

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza

344.450465 CDD-21

SBN Pal0206012

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di gennaio 2007

presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

INTRODUZIONE ALLA SESTA EDIZIONE	p.	7
1. LE NUOVE REGOLE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE		
1.1. Il decreto “222” completa il quadro della nuova sicurezza nel cantiere.....	”	9
1.2. Con il “494” è cambiato il regime della sicurezza in edilizia.....	”	9
1.3. L’evoluzione del “494” e l’avvio del processo di riforma	”	10
1.4. L’applicazione del “626” al cantiere edile.....	”	10
1.5. Il POS ed il PSC: perché più piani nello stesso cantiere	”	11
1.6. L’applicazione del “494” nel settore pubblico: la legge “Merloni-ter” ed il Regolamento; il nuovo Codice dei contratti e degli appalti	”	12
1.7. La convergenza normativa nei settori pubblico e privato e le caratteristiche del POS	”	13
1.8. Il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, e i requisiti previsti per il PSC	”	14
1.9. I costi della sicurezza	”	16
1.10. Le Linee guida 2006 sui piani di sicurezza	”	17
2. IL POS: IL PIANO DI SICUREZZA DELLE AZIENDE		
2.1. In quali casi è obbligatorio redigere il POS?.....	”	19
2.2. Chi deve redigere il POS?.....	”	19
2.3. La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo	”	20
2.4. L’articolo 6 del Regolamento ed i requisiti del POS (piano operativo di sicurezza).....	”	20
2.5. La valutazione dei contenuti del POS.....	”	22
2.6. Il PIMUS ovvero il piano del ponteggio	”	23
3. IL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS)		
3.1. Il piano sostitutivo nel Codice degli appalti e l’articolo 5 del Regolamento....	”	25
3.2. Il PSS come piano di coordinamento laddove è assente il coordinatore	”	25
3.3. Il PSS è anche il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore	”	26
4. GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA EDILE AI SENSI DEL “494”		
4.1. I nuovi adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.....	”	27
4.2. Gli obblighi di natura tecnica nel cantiere.....	”	27
4.3. Gli obblighi tecnico-amministrativi	”	28
4.4. Il cartellino di riconoscimento in cantiere	”	30
5. GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE “NUOVO POS 2007”		
5.1. Introduzione al software	”	32

5.2.	Requisiti minimi di sistema per l'installazione del software.....	p.	32
5.3.	Procedura per la richiesta della password utente.....	"	32
5.4.	Procedura per l'installazione del software.....	"	32
5.5.	Procedura per la registrazione del software.....	"	34
6.	COMPILARE UN POS UTILIZZANDO IL SOFTWARE NUOVO POS 2007		
6.1.	Compilare il piano operativo per sezioni.....	"	35
6.2.	Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo POS o un POS già esistente	"	36
6.3.	Creazione di un nuovo piano operativo di sicurezza (POS).....	"	36
6.4.	Creare il piano operativo tipo per l'impresa - la FASE A)	"	37
6.5.	La redazione definitiva del POS per lo specifico cantiere - la FASE B).....	"	39
6.6.	Selezione delle schede nella sezione 9 e stampa del POS - la FASE C).....	"	41
6.7.	Elenco delle schede che costituiscono la sezione 9 del piano.....	"	42
6.8.	Aggiornamento o riutilizzo di un POS	"	45
7.	ESEMPIO DI UN POS COMPLETAMENTE SVILUPPATO		
7.1.	Un POS per un intervento di manutenzione straordinaria	"	46
8.	RASSEGNA NORMATIVA		
8.1.	NOTA INTRODUTTIVA	"	92
8.2.	REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.....	"	92
8.3.	SICUREZZA DEI CANTIERI MOBILI Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m. (<i>testo integrale</i>)	"	97
8.4.	SICUREZZA SUL LAVORO Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m. (<i>testo integrale</i>)	"	108
8.5.	LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (<i>stralcio</i>)	"	175
	Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (<i>stralcio</i>)	"	176
8.6.	REGOLAMENTO GENERALE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (<i>stralcio</i>)	"	178
8.7.	PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (<i>stralcio</i>).....	"	183
8.8.	NOZIONI DI "IMPRESA" E DI "LAVORATORE AUTONOMO"	"	184
	Nota Ministero del Lavoro e della P.S. 22 febbraio 2001, n. 418	"	184
8.9.	MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Circolare 8 gennaio 2001, n. 2	"	186
8.10.	NORME DI SICUREZZA NEI CANTIERI Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 15 dicembre 1999, n. 12	"	187

8.11. NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	
Decreto Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (<i>stralcio</i>).....	p. 190
8.12. NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	
Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (<i>stralcio</i>).....	" 205
8.13. INTEGRAZIONE AL D.P.R. N. 547/1955	
Decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (<i>stralcio</i>).....	" 220
8.14. NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO	
Decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (<i>stralcio</i>).....	" 225
8.15. REQUISITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195.....	" 237
8.16. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	
Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235.....	" 239
8.17. REGOLAMENTO SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE	
Decreto Legislativo 15 luglio 2003, n. 388	" 243
8.18. RISCHIO DERIVANTE DALLA ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE	
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187	" 250
8.19. LINEE GUIDA PIANI DI SICUREZZA	
Linee guida per l'applicazione del D.P.R. n. 222/2003 (<i>stralcio</i>).....	" 256
8.20. DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO SOCIALE (L'obbligo del cartellino di riconoscimento in cantiere)	
Legge 4 agosto 2006, n. 248 (<i>stralcio</i>)	" 258
9. NORMATIVA FONDAMENTALE SU CD-ROM IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE	
9.1. La banca dati normativa nel software "NUOVO POS 2007"	" 260
9.2. Le norme fondamentali consultabili on-line su CD-ROM	" 260
9.3. Installare ed utilizzare "494 norme on-line"	" 262
10. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI	" 265

Introduzione alla sesta edizione

Il 5 settembre 2003 è entrato in vigore il decreto “222” (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza) che ha – per la prima volta – definito con chiarezza i contenuti obbligatori del nuovo piano operativo.

Oggi, dopo due anni e nell’arco di soli dodici mesi, si sono susseguite la quarta, la quinta ed ora la sesta edizione de “**IL NUOVO POS**”, che si è affermato come uno dei migliori manuali per la redazione del piano di sicurezza, anche grazie all’utilizzo intuitivo del software professionale allegato, volto a consentire la rapida elaborazione dei documenti obbligatori richiesti.

Il manuale ha dato risposte sicure ed inequivocabili agli interrogativi di chi ha dovuto redigere un piano operativo in applicazione delle nuove regole, in conformità alle richieste dei coordinatori e degli organi di controllo.

Il modello di POS consigliato alle imprese rimane sempre fedele al “metodo per sezioni”, utilizzato per la prima volta proprio con l’edizione 2002 di questo manuale ed affermatosi – a nostro giudizio – come il migliore per la compilazione dei piani di sicurezza. Il “metodo per sezioni”, difatti, se correttamente applicato consente la redazione di un piano operativo di immediata applicazione ed idoneo ad essere accettato dalle stazioni appaltanti e dagli enti preposti alla vigilanza sui cantieri.

Rispondendo alle numerose richieste degli utenti registrati, con queste nuove edizioni abbiamo voluto offrire ai professionisti della sicurezza un prodotto che viene sempre arricchito, rivisto e corretto nei contenuti, completato da una raccolta normativa estesa e aggiornata, comprendente anche le norme fondamentali di buona tecnica antinfortunistica nel cantiere.

In particolare questa nuova edizione richiama le “Linee guida piani di sicurezza” approvate il 1° marzo 2006 dalla Conferenza delle Regioni, il nuovo Codice dei contratti e degli appalti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 2006, ed i più recenti obblighi presenti nel cosiddetto Decreto “Bersani” sulla competitività, quali il cartellino di riconoscimento obbligatorio dal 1° ottobre 2006.

L’autore e l’editore

Con i manuali “Il Nuovo PSC”, “Il Nuovo POS” ed ora anche “Il Nuovo PSS” si sono voluti fornire agli operatori tre strumenti che consentono la corretta redazione di tutti i piani di sicurezza previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

I tre libri sono ovviamente rivolti ad utilizzatori diversi, il primo ai coordinatori per la sicurezza, il secondo alle imprese, il terzo (più recente) all'appaltatore di piccoli lavori pubblici.

Chi li consultasse riscontrerebbe la stretta corrispondenza di alcuni capitoli: l'esame del regime di “494” e in generale dell'assetto normativo di riferimento è di fatto il medesimo, in ogni volume; il testo di ogni libro ed il software allegato si distinguono per lo specifico, ovvero la compilazione dei diversi piani di sicurezza (PSC, POS e PSS).

Per dare il migliore prodotto agli utenti, i manuali sono ottimizzati per essere utilizzati uno per redigere il piano del coordinatore, gli altri i piani di competenza delle imprese.

Le nuove regole della sicurezza in cantiere

1.1

Il decreto "222" completa il quadro della nuova sicurezza nel cantiere

Il 28 agosto 2003 venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 222, recante il "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza" previsto dall'articolo 31 della Legge-quadro sui lavori pubblici (ora sostituita dal Codice degli appalti).

Lungamente atteso, e soggetto a diverse modifiche intervenute nel corso della sua elaborazione, il Regolamento (di cui ai successivi punti 1.7, 1.8 ed altri, con testo consultabile al punto 8.2) ha portato pressoché a compimento la riforma della sicurezza in cantiere avviata sette anni prima con la promulgazione del "494"¹.

1.2

Con il "494" è cambiato il regime della sicurezza in edilizia

Il 24 marzo 1997 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494².

Con il "494" il governo italiano ha attuato una vera e propria rivoluzione copernicana in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia. Il decreto ha difatti recepito la Direttiva Comunitaria 92/57/CEE, meglio conosciuta come "Direttiva Cantieri".

Delle più importanti novità introdotte a suo tempo dalla "Direttiva Cantieri" e dal "494" è stato ampiamente trattato, e gli operatori del settore ne hanno oramai fatto propri i principi fondamentali; questi possono sinteticamente essere riassunti in alcuni punti.

Prima dell'entrata in vigore del "494" la responsabilità della sicurezza dei lavoratori in cantiere ricadeva principalmente sui datori di lavoro, ovvero sugli impresari, direttamente responsabili della sicurezza dei propri lavoratori.

Il legislatore comunitario e quello italiano hanno di fatto ridefinito tale quadro, ponendo al vertice di una immaginaria "piramide delle responsabilità" il committente, ritenuto il soggetto che per primo promuove la realizzazione dell'opera, per conto del quale la stessa viene realizzata (vedi articolo 1), e di conseguenza ritenuto ora il primo responsabile ai fini della sicurezza.

¹ Fatti salvi i futuri eventuali aggiornamenti e modifiche, ad oggi l'apparato normativo generale relativo alla sicurezza del cantiere manca del o dei decreti di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, articolo 23, che recita:

"1. Con uno o più decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 626/1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del D.Lgs. n. 494/1996 e sono definiti:

a. i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;

b. i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al D.Lgs. n. 494/1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo."

I decreti dovrebbero ridefinire i requisiti per operare come coordinatore, anche in riferimento all'entità del cantiere, ed individuare le opere assoggettate al coordinamento da parte di professionisti diversi da architetti, ingegneri, geometri e periti, quali ad esempio i geologi, ed altri.

² Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario / Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996.

La norma individua due nuove figure: il “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”, ed il “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”. Questi soggetti svolgono un ruolo tecnico e sovrintendono, su mandato del committente, alla gestione della sicurezza nel cantiere, con la compilazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e con il controllo della sua attuazione.

Di fatto, la lettura più evidente data alla nuova ed articolata norma è che le responsabilità di organizzazione generale, di scelta, di sovrintendenza si spostano sul committente; gli architetti, gli ingegneri ed i geometri, fino ad allora come prassi esclusi, divengono i soggetti maggiormente coinvolti per quanto attiene l’ambito più strettamente tecnico.

1.3

L’evoluzione del “494” e l’avvio del processo di riforma

A seguito dell’entrata in vigore è ben presto divenuta evidente la necessità di una revisione della norma, in risposta all’esigenza di una serie di mirate rettifiche od adeguamenti, ma soprattutto per meglio definire il ruolo ed il coinvolgimento dei datori di lavoro (le imprese).

Merita ricordare che la promulgazione del “494”, motivatamente e non a caso, è stata fortemente sostenuta dagli organismi rappresentativi delle imprese edili. Peraltro, a seguito dei primi periodi di applicazione, sono state molte le voci levatesi dal mondo dell’imprenditoria che in modo diverso hanno sollevato obiezioni, in particolare per la nuova autorità esercitata nel cantiere dal committente ed in particolare dai suoi agenti tecnici (i coordinatori), ed in generale per la ridotta autonomia gestionale dell’impresa nell’organizzazione del cantiere, (tempistica, noli, appalti, subappalti, etc.).

Sul fronte opposto, la norma ha generato un vero e proprio sconcerto tra i committenti, che a torto o a ragione si sono sentiti impreparati al nuovo ruolo imposto dalla legge, essendosi in precedenza sempre ritenuti “acquirenti” di un’opera, e mai “imprenditori”; di conseguenza spesso è stato palesato il timore della possibile esposizione a richieste di danni o sanzioni penali derivanti da fatti (incidenti) che non si sarebbe saputo come prevenire o contrastare.

La successiva riforma del “494”, attuata principalmente con la promulgazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528³, ha tra l’altro ridefinito in modo più chiaro il coordinamento tra il “626” (vera e propria direttiva madre in materia di sicurezza sul lavoro) ed il “494” (norma particolare per la sicurezza in edilizia) riconducendo all’impresario obblighi già attribuitigli dalla norma generale, meglio definendo le modalità di partecipazione del datore di lavoro alla gestione della sicurezza in cantiere.

1.4

L’applicazione del “626” al cantiere edile

È noto che il decreto “626”⁴, in vigore dal marzo 1995, aveva escluso parzialmente dal proprio ambito di applicazione le attività del settore edile, con la mancata inclusione dei cantieri temporanei o mobili dai “luoghi di lavoro” formalmente definiti come tali⁵.

³ Il testo del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal richiamato Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, completo degli allegati, è riportato alla sezione Rassegna normativa al punto 8.3.

⁴ Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario / *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994. Il testo della norma è stato successivamente modificato con Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (pubblicato in supplemento ordinario n. 75 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1996). Gli articoli più significativi del “626”, in relazione agli argomenti trattati in questo manuale, sono esposti alla sezione Rassegna normativa al punto 8.4.

⁵ L’esclusione è disposta in applicazione del comma 2 dell’articolo 30, che recita come segue (vedasi in particolare la lettera b): “Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto;

Tale esclusione non poteva certo essere motivata con una eventuale esigenza di escludere il cantiere edile dalle disposizioni generali del “626”, quanto dalla necessità di coordinarne ed adeguarne le prescrizioni al contesto particolare del settore delle costruzioni, con un ulteriore disposto normativo. Una simile azione è stata compiuta proprio con la promulgazione del decreto “494”, ulteriormente integrata ed approfondita con l’approvazione del citato decreto “528” di modifica.

La particolarità del cantiere edile come noto consiste nella presenza sul luogo di lavoro di più datori di lavoro, che in ultima analisi svolgono le opere commesse per conto del committente (terzo soggetto in possesso del massimo potere decisionale ma contemporaneamente non sempre provvisto della necessaria conoscenza tecnica).

Il legislatore, con la promulgazione del “494”, ha pienamente ricondotto il settore edile nell’ambito di applicazione del “626”⁶.

Come già accennato al punto 1.2, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il decreto “626” ha posto in capo al datore di lavoro, in edilizia sono state parzialmente trasferite al committente. Non a caso costui ha come primo e principale adempimento l’attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 626/1994”⁷.

Dall’adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali (le quali come prassi trovano attuazione grazie all’attività dei coordinatori) che hanno come obiettivo l’eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell’attività del cantiere edile⁸. Tra gli adempimenti dell’impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

Proprio con la promulgazione del decreto “528” è stata data chiara applicazione a questo principio, imponendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo di redigere e presentare il “piano operativo di sicurezza” (POS), ovvero il noto documento di valutazione dei rischi⁹ riferito “al singolo cantiere interessato”¹⁰.

1.5

Il POS ed il PSC: perché più piani nello stesso cantiere

Con l’evoluzione normativa di cui si è detto, è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può ora affermare che – nell’ambito di una ritrovata coerenza – almeno da un punto di vista teorico è chiarita la funzione del POS (piano operativo di sicurezza) e di conseguenza del PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente per quanto attiene la gestione del cantiere.

Il POS, come già precisato al precedente punto 1.4 ed alle relative note, altro non è che il cosiddetto documento di valutazione dei rischi (DVR).

La compilazione e trasmissione del POS è un’incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere; di norma quindi per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quanti sono le imprese.

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell’area edificata dell’azienda.”

⁶ Vedi al riguardo l’articolo 1 – “campo di applicazione”, già nel testo originale del 1996.

⁷ Vedi Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., articolo 3, comma 1.

⁸ Tra questi gli incidenti derivanti da interferenza (diretta o indiretta) tra lavoratori operanti per conto di diversi datori di lavoro; l’incidenza percentuale di tali incidenti – tipici dell’edilizia – e la presunta evidente assenza di coordinamento tra soggetti diversamente organizzati sono una delle ragioni della estensione della “Direttiva Cantieri”.

⁹ Trattasi del “DVR”, ovvero del documento redatto ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 s.m.

¹⁰ Vedi Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., articolo 2, comma 1, lettera *f-ter*); articolo 9, comma 1, lettera *c-bis*).

Ne consegue e si ribadisce che il piano operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica diretta della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste; tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare.

Per inciso, sono venute meno tutte le interpretazioni che attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere¹¹.

È questa invece verosimilmente la mansione prioritaria dell'attività dei coordinatori, durante la fase di progettazione con la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), imperniato¹² sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed impianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima accezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc..

Durante la fase di esecuzione il coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (che evidentemente si configura come un "piano-quadro", integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, ed aggiornabile qualora necessario).

1.6

L'applicazione del "494" nel settore pubblico: la legge "Merloni-ter" ed il Regolamento; il nuovo Codice dei contratti e degli appalti

Il legislatore ha proceduto e sta tuttora procedendo ad uniformare – in linea di massima – gli assetti normativi dei settori pubblico e privato per quanto attiene la sicurezza del cantiere, e cioè per quanto riguarda l'applicazione del "494".

Per quanto attiene il settore pubblico, si possono richiamare alcuni aspetti fondamentali.

I riferimenti principali sono stati (ed in parte sono tuttora) le norme che fanno capo all'apparato "Merloni" ora soggetto ad un nuovo processo di riforma.

Ci riferiamo ovviamente alla Legge 11 febbraio 1994, n.109, "Legge-quadro in materia di lavori pubblici" come modificata dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216, dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 detta "Merloni-ter", dalla Legge 1 agosto 2002 n. 166 detta "Merloni-quater", ed in particolare all'articolo 31 "piani di sicurezza", unitamente al D.P.R. n. 554/1999, Regolamento generale di attuazione della stessa legge, cui si accenna brevemente di seguito:

- a) articolo 31, Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni¹³; (si ricorda che la Merloni-ter è precedente al "528"). L'appaltatore viene maggiormente coinvolto nella predisposizione degli elaborati relativi alla sicurezza. Gli è richiesto di predisporre: 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento (facoltà sostanzialmente

¹¹ Le ipotesi che attribuivano al POS l'incombenza di una definizione dell'organizzazione di cantiere, peraltro già necessariamente tracciata dal PSC, si fondavano sulla lettura dell'articolo 31 della "Merloni-ter" (Legge 18 novembre 1998, n. 415 di modifica della Legge 11 febbraio 1995, n. 109).

La Legge Quadro in materia di lavori pubblici è stata la prima norma ad introdurre il concetto di POS, imponendo la redazione del piano operativo al solo appaltatore, e non a tutte le imprese come invece successivamente prescritto dal "528". In tal modo si lasciava intendere che un solo piano potesse riferirsi globalmente all'attività di tutte le imprese (compresi i subappaltatori). Con la promulgazione del "528" è evidente che gli anche svariati POS presenti in un cantiere, tanti quanti sono i datori di lavoro, non possono intervenire a determinare l'organizzazione generale del cantiere stesso.

¹² Vedi in particolare Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., articolo 12 (riscritto in occasione della riforma compiuta con Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528).

¹³ L'articolo 31 della "Merloni" è esposto nella sezione Rassegna normativa al punto 8.5.

già prevista dal “494”); 2) un piano di sicurezza sostitutivo (in assenza del piano previsto dal “494”, all’appaltatore è quindi richiesta la produzione di un documento equivalente); un piano operativo di sicurezza (all’appaltatore è fatto dovere di produrre questo piano ad integrazione degli altri già previsti, il piano deve riguardare le scelte autonome tecnico-organizzative dell’impresa).

- b) articolo 41, Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. L’articolo 41¹⁴ del Regolamento “piani di sicurezza e di coordinamento” descrive le caratteristiche che deve avere il P.S.C., affiancando la descrizione che del piano ha già dato l’articolo 12 del “494-bis”.

Il 2 maggio 2006 è stato pubblicato in G.U.R.I. ed è oggi in vigore il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero il nuovo “Codice dei contratti e degli appalti”, che riforma tutto il settore degli appalti pubblici. Il codice prevede tra l’altro, all’articolo 256 (Disposizioni abrogate), l’abrogazione della Legge n. 109/1994 e di numerosi articoli di diverse norme, tra cui il D.P.R. n. 554/1999; contiene inoltre la delega ai futuri regolamenti per l’ulteriore abrogazione dei contenuti dell’appendice citata “554” e di altri importanti regolamenti.

L’attenzione di questo manuale è rivolta alla sicurezza del cantiere, ed in particolare ai contenuti dei piani di sicurezza e nello specifico dei POS o piani operativi.

Possiamo dire che – ad oggi – l’impostazione qui descritta, e che ha tra i suoi fondamenti i contenuti della “109”, non viene mutata, così come rimangono invariati i contenuti dei piani di sicurezza. Il più volte citato articolo 31 viene sostituito dall’articolo 131 del nuovo codice, che ne riprende i contenuti ribadendo l’obbligo di presentazione di PSC, PSS e POS e di evidenza dei costi della sicurezza. Con il comma 1 vengono delegate al Governo le modifiche eventualmente necessarie al D.P.R. n. 222/2003, che attualmente rimane pienamente in vigore e che – di conseguenza – rimane il riferimento principale per la stesura del piano operativo di sicurezza, come più in dettaglio descritto anche al punto 2.4.

A margine, osserviamo che tra gli articoli abrogati nel D.P.R. n. 554/1999 non vi sono:

- gli articoli da 18 a 45, che regolamentano i contenuti dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo (e quindi anche il piano di sicurezza di cui all’articolo 41);
- gli articoli da 123 a 127, che regolamentano l’attività di direzione (e quindi anche il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con l’articolo 127).

1.7

La convergenza normativa nei settori pubblico e privato e le caratteristiche del POS

La convergenza normativa sulla sicurezza in cantiere e sull’applicazione del “494” ai settori pubblico e privato si realizza con il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 sui contenuti minimi dei piani di sicurezza¹⁵. È importante sottolineare che questo regolamento, previsto in attuazione dell’articolo 31 della “Merloni-ter” (e quindi nato per il settore dei lavori pubblici) è altresì richiamato espressamente dall’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 528/1999¹⁶.

¹⁴ Esposto nella sezione Rassegna normativa al punto 8.6.

¹⁵ In bozza, il Decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e dell’articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494” è stato pubblicamente divulgato nel corso dell’anno 2000. Vedi Altmet.it, sito internet di Ambiente Lavoro Toscana, all’URL: http://www.altmet.it/html/normative.asp?file=Bozza_regolamento.htm. Vedi anche “Edilizia e Territorio” dell’1-6 ottobre 2001, n. 38 (Edizioni Il Sole 24 ore), in cui è stato riportato il testo in corso di esame, con modeste modifiche rispetto a quanto in precedenza diffuso da Altmet; il decreto è stato approvato dopo successive modifiche il 23 maggio 2003 dal Consiglio dei Ministri, ed è consultabile come pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nella sezione Rassegna normativa al punto 8.2 del presente manuale.

¹⁶ L’articolo 22, comma 1 recita come di seguito riportato: “I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 494/1996, e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall’articolo 31, comma 1, della Legge n. 109/1994 e successive modifiche”.

In quest'ottica di generale convergenza, ed essendo a conoscenza di quanto specificato alla nota 16, è senz'altro opportuno che il POS nei cantieri di lavori commissionati da privati abbia le medesime caratteristiche obbligatorie per i cantieri di lavori pubblici. Le caratteristiche del POS sono quelle descritte dal "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza".

1.8

Il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, e i requisiti previsti per il PSC

Il Regolamento è articolato in tre capi e due allegati.

Il Regolamento è un atto concertato e viene emanato su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e dei Lavori Pubblici.

L'articolo 1 "Definizioni" specifica a cosa si riferiscano i termini utilizzati nel Regolamento, sono qui richiamati anche i tre piani di sicurezza principali¹⁷: PSC, PSS¹⁸, POS.

Il Capo I è dedicato al piano di sicurezza e coordinamento.

In apertura (all'articolo 2) sono richiamati alcuni requisiti generali fondamentali. Il PSC deve essere riferito specificamente al cantiere per il quale è redatto¹⁹, deve essere di concreta fattibilità²⁰, deve essere il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni di cui

Va rilevato che il "528" richiama il regolamento di cui all'articolo 31 in riferimento ai contenuti del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ed alla stima dei costi della sicurezza: non è presente un richiamo esplicito ai contenuti del POS.

Va ancora rilevato che non sono presenti in questa o in altre norme rimandi specifici per quanto attiene i contenuti del POS in ambito di edilizia privata; senza volere entrare nel merito della intenzionalità o meno dell'omissione citata, pare comunque opportuno per il tecnico dell'impresa riferirsi comunque al D.P.R. n. 222/2003, che rimane il testo di riferimento più autorevole per la redazione del POS.

Peraltro è lo stesso regolamento che all'articolo 1, definendo il POS, si rifà tanto all'articolo 2 del "494-bis" che all'articolo 31 della "Merloni", confermando come di fatto non vi sia ragione per distinguere tra lavori pubblici e privati per quanto attiene i requisiti minimi dei piani operativi.

¹⁷ Oltre a quelli citati, in cantiere possono essere richiesti piani di sicurezza specifici per le demolizioni e per la posa in opera dei prefabbricati; sovente appare redivivo (anche se impropriamente) il "piano per la sicurezza fisica dei lavoratori" ai sensi della Legge n. 55/1990. A questi si aggiungono sovente il piano per la demolizione e lo smaltimento dell'amianto (D.Lgs. n. 277/1991) e da ultimo il PIMUS, ovvero il piano per il ponteggio (D.Lgs. n. 235/2003). Non è casuale che a molti operatori pare che sia presente una vera e propria faragGINE normativa, che spinge a produrre fascicoli su fascicoli, per molti dei quali in apparenza cambia il nome più che non il contenuto. In effetti come già esposto al punto 1.5, il legislatore è riuscito a ricomporre – quanto meno ai livelli principali – un quadro articolato ma improntato a generale coerenza.

¹⁸ piano sostitutivo di sicurezza, di cui si tratta più avanti (al capitolo 2) in questo stesso manuale.

¹⁹ Questa richiesta – come le altre due che seguono – paiono derivare dall'esigenza di porre rimedio alla casistica (peraltro poco diffusa) dei cosiddetti "piani fotocopia", nonché al fatto che i piani risultano sovente prolissi e di non chiarissima applicazione; come vedremo anche alle note che seguono, su questo aspetto sono opportune alcune riflessioni.

In merito all'esigenza che il piano sia riferito specificamente al cantiere, va ricordato che i primi piani redatti nel 1997 ai sensi del "494" erano modellati sull'esempio dei documenti di valutazione del rischio previsti dal "626"; essi di fatto consistevano nella individuazione delle lavorazioni, dei conseguenti fattori di rischi, delle relative misure di prevenzione.

La struttura di questi piani "pionieristici" è evidentemente superata, in particolare in quanto in essi viene tralasciata ogni valutazione di rischio che prescindano dalle caratteristiche delle lavorazioni. Bene ha fatto quindi il legislatore a richiamare il riferimento allo specifico cantiere.

Va invece sottolineato come non vi è ragione evidente per impedire che le prescrizioni riferite alle singole lavorazioni o a condizioni generali siano ripetute identiche per PSC destinati a diversi cantieri. Esse derivano dalle norme di legge e di buona tecnica, ed è quindi necessario che siano richiamate (anche se questo genera ripetitività nei piani). Al riguardo è proprio la lettera del "494-bis" a precisare che il PSC ha la finalità di garantire "... il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni..." (articolo 12).

Poiché il contenuto delle norme è come prassi richiamato nelle schede delle operazioni di lavoro, è evidente come in realtà sia la legge stessa ad esigere piani che riportino una lunga serie di schede che analizzano tutte le lavorazioni prevedibili. È anche quanto mai opportuno che il PSC riporti anche le schede di lavorazioni non specificamente previste dai documenti di appalto. Il "494" si fonda anche sulla forza deterrente di un pesantissimo meccanismo sanzionatorio, incombente in particolare sul capo del coordinatore. Ne consegue quindi per il coordinatore l'esigenza di autotutelarsi con piani il più possibile completi, e di conseguenza complessi e alle volte di non facilissima consultazione.

²⁰ Pare pleonastica la richiesta che un elaborato tecnico, avente valenza progettuale, abbia la fattibilità tra i propri requisiti. Anche per questo punto va ripetuto che tra i fini primi che il coordinatore deve perseguire nella redazione del PSC vi è la garanzia del "... rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni". Non è da escludere che l'eventuale difficile "fattibilità" dei PSC derivi da una altrettanto difficile applicabilità della norma tecnica...

all'articolo 3 del "626"²¹. Come testualmente indicato al comma 1, lettera *a*), dette scelte fondamentali ai fini della sicurezza "sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro".

È particolarmente interessante questo passaggio nel testo del Regolamento. Esso difatti per la prima volta menziona il progettista dell'opera e lo coinvolge formalmente nella progettazione della sicurezza nel cantiere, corresponsabilizzandolo ed individuando nella redazione del progetto e del PSC un'attività tecnica svolta a più mani dal coordinatore e dal progettista.

Di seguito sono elencati i contenuti fondamentali del PSC (che si riportano così come enumerati nel testo del Regolamento):

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) l'indirizzo del cantiere;
 - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
 - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
 - 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
 - 3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e

²¹ Anche in questo caso il Regolamento sembra ribadire un principio condiviso e già acquisito in ambito tecnico, oltre che ovvio. Al riguardo va però ricordato che il coordinamento e concordamento tra i professionisti impegnati nella progettazione dell'opera è in generale condizione necessaria per la produzione di un progetto qualificato. In particolare non è certo ottimale il caso in cui l'elaborazione del piano è avviata essendo la progettazione delle opere avanzata o addirittura già conclusa. Le norme con alcuni significativi passaggi hanno agito al fine di impedire tale situazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, all'articolo 18, comma 1, lettera *f*) impone che del progetto preliminare facciano parte le "prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza".

Il "494" (nel testo originale del 1996) prevedeva all'articolo 3, comma 3 che la designazione del coordinatore avvenisse "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva"; con la promulgazione del "494-bis" e la modifica dell'articolo 3, la designazione deve avvenire "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione". Quindi la reciproca consultazione tra progettisti e coordinatore per la sicurezza può (e deve) avere avvio in fase di progetto preliminare (se trattasi di opere pubbliche) e di progetto di massima (se trattasi di opere ad appalti da privati).

successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

Come risulta evidente, in capo al coordinatore per la progettazione sono poste la definizione dell'architettura complessiva del cantiere e (in conseguenza delle situazioni di rischio connesse alla struttura del cantiere) la definizione delle conseguenti misure di protezione.

È da evidenziare la rilevanza che il decreto "222" attribuisce alla tematica delle interferenze, alle quali è dedicato l'apposito articolo 4.

Da segnalare il comma 3, ove si prevede che nel PSC siano indicate le scelte tecniche autonome che l'appaltatore e le diverse imprese dovranno esplicitare nel POS.

Seguono (agli articoli 3 e 4) ulteriori specificazioni sui contenuti del piano già elencati.

Si segnala ancora che al coordinatore per la progettazione è richiesto di effettuare l'analisi di tutti i possibili rischi presenti per ogni fase e sottofase di lavoro. Di fatto quindi si richiede necessariamente una completezza analitica del PSC che non può prescindere (oltre che dallo sviluppo di un cronoprogramma dettagliato) da una analisi particolareggiata, si presume per schede, di tutte le lavorazioni; ribadiamo pertanto la validità di quanto già affermato alla nota 19. Il POS quindi avrà non solo una funzione complementare, ma necessariamente si sovrapporrà a quanto già indicato nel PSC.

Sono chiariti gli aspetti fondamentali della struttura del PSC e risulta quindi evidente il suo ruolo di piano-quadro cui si riferiscono tutti gli altri piani da elaborarsi per il cantiere. All'analisi dettagliata del Capo II (articoli 5 e 6) del Regolamento ed ai contenuti del POS è riferito il Capitolo 2 di questo manuale, espressamente dedicato al piano operativo di sicurezza.

1.9

I costi della sicurezza

L'articolo 7 (l'ultimo del Regolamento) è dedicato ai costi della sicurezza, argomento quanto mai delicato, ampiamente discusso, e senz'altro quello in merito al quale si attendevano i maggiori chiarimenti dal decreto.

Esulando i cosiddetti "costi della sicurezza" dallo specifico di questo testo, ci limitiamo ad alcune brevi osservazioni²².

Il Regolamento richiede che la stima valuti i compensi dovuti tanto per i mezzi e le opere (apprestamenti, DPI, impianti, DPC) che per le attività organizzative (procedure, sfasamenti temporali, misure di coordinamento).

Come peraltro ovvio, i "costi della sicurezza" sono dovuti anche laddove sia presente il solo PSS²³ di cui si tratta più in dettaglio al punto 3.1 e seguenti.

Da un punto di vista strettamente operativo, l'articolo 7 richiede che la stima sia eseguita analiticamente per voci singole, valutate a corpo o a misura.

²² La materia dei costi per la sicurezza è trattata, a cura dell'Autore, nel sito Internet 494 consultabile all'URL: <http://www.ingegneriarchitetti.it/494>; nel sito è tra l'altro commentata la determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 emanata dall'Authority per i LL.PP. relativa al calcolo dei costi, accessibile dalla pagina http://www.ingegneriarchitetti.it/494/13_aggiornamento/aggiornamento.html.

²³ Non è da escludere che alcuni soggetti appaltanti possano affidare lavori senza che sia prevista la corresponsione di un compenso per gli oneri relativi ai piani di sicurezza. Il comportamento può trarre origine dal fatto che – normalmente – i costi della sicurezza sono determinati dal coordinatore ed esposti in PSC. La legittima assenza del coordinatore e del PSC (in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del "494") non esime in alcun modo il committente dall'obbligo di determinare e corrispondere questi oneri.

Come precisa il comma 4, “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”²⁴.

È opportuno rilevare che la metodologia di stima indicata per la parte di importo oggetto dell’appalto da non assoggettare a ribasso è differente rispetto a quanto indicato in precedenza dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.²⁵. Anche su questo importante aspetto i coordinatori e le stazioni appaltanti dovranno quindi adeguare i propri elaborati per armonizzarli alle evoluzioni della norma. Peraltro tale necessità era già nota: le indicazioni fornite dall’Authority avevano difatti valore provvisorio²⁶, in attesa della emanazione del decreto previsto dall’articolo 31 della “109”.

Con il “222” quindi sono superate tutte le procedure difformi utilizzate in precedenza per la determinazione dei costi della sicurezza: sono da accantonarsi sia la succitata modalità indicata dall’Authority, che la corresponsione di un importo a percentuale sui lavori o di un importo onnicomprensivo a forfait.

1.10

Le Linee guida 2006 sui piani di sicurezza

Il 1° marzo 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003”.

Le Linee guida sono state elaborate da organi di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome²⁷; il documento prodotto e di recente divulgato non ha quindi valore di legge, ma si propone di orientare prima di tutto i committenti ed i coordinatori ad una risposta corretta agli

La questione è stata trattata nella Determinazione del 15 dicembre 1999, n. 12 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha ribadito la sufficiente chiarezza della materia anche in assenza del previsto regolamento, ed ha di conseguenza confermato la piena sussistenza dell’obbligo in capo all’appaltante. L’obbligatorietà di stimare e corrispondere i costi per la sicurezza anche in presenza del solo PSS è stata comunque riaffermata anche dal “222”, al comma 2 dell’articolo 7. Relativamente ai cantieri per i quali non sia prevista la nomina del coordinatore, per quanto attiene la prestazione tecnica sarà a nostro avviso il progettista (dietro mandato del committente) ad effettuare la stima.

La Determinazione del 15 dicembre 1999, n. 12 è consultabile nella sezione Rassegna normativa al punto 8.10 del presente manuale.

²⁴ Il Regolamento con queste specifiche da attuazione a quanto previsto dall’articolo 31 della “109”, che richiede la specificazione degli oneri relativi ai piani di sicurezza. Gli oneri da non assoggettarsi al ribasso sono quelli che compensano quanto previsto dal piano; non è prevista l’individuazione di alcun costo ricavato scorpendo dai prezzi unitari o complessivi dell’opera una quota percentuale attribuita alla sicurezza.

Tale impostazione è – come detto – conforme al testo della legge, mentre non ha rispondenza nelle determinazioni dell’Authority di cui si dice di seguito.

²⁵ L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la propria Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 è entrata ancora una volta nel merito del calcolo dei costi della sicurezza, materia già trattata dalla precedente Determinazione n. 37 del 26 luglio 2000. L’Autorità ha voluto indicare come i cosiddetti “costi della sicurezza”, ovvero gli oneri derivanti dalla applicazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 31 della Legge 109/94 s.m., corrispondenti alla stima dei costi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 494/1996 s.m., siano da intendersi come derivanti dalla somma di due voci specifiche.

Si premette che i prezzi delle opere compiute individuati nei prezziari degli enti devono essere comprensivi di una quota parte derivante dalla esecuzione in sicurezza della relativa opera: detta quota deve essere scorporata. Questo importo costituisce la prima voce; possiamo definirlo come i costi “ordinari” della sicurezza.

Peraltro i piani della sicurezza, ovviamente in funzione dello specifico cantiere, impongono l’adozione di misure di sicurezza particolari i cui costi non possono ragionevolmente essere ricompresi nei costi ordinari sopra richiamati. Questo importo costituisce la seconda voce, che la Determinazione stessa definisce come i costi “speciali” della sicurezza.

L’Autorità, seguendo una via già tracciata e condivisa da molti operatori, con i propri atti aveva indicato come le spese complessive della sicurezza (Scs nella Determinazione) fossero la somma di costi “ordinari” (già valutati nella determinazione dei prezzi unitari negli elenchi prezzi degli enti) e di costi “speciali” valutati verosimilmente in piano di sicurezza e coordinamento (quando disponibile).

²⁶ La Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 porta come titolo: “Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.

²⁷ Le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003”, di seguito dette per brevità semplicemente Linee guida, sono state predisposte dal “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della Commissione Salute e dal Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).

adempimenti fissati dalla legge, naturalmente col fine ultimo di una maggiore utilità per la salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore delle costruzioni.

L'estensore delle Linee guida è stato fedele agli intenti dichiarati, e difatti la disamina e gli esempi riportati sono utili alla più chiara applicazione di obblighi e procedure già previste e descritte dalle norme succitate²⁸; in linea di massima non siamo quindi incorsi nel rischio di un tentativo di “nuova regolamentazione” della Legge, rischio che si sarebbe concretizzato con la presentazione di modalità nuove o diverse per la redazione dei piani, incoerenti con il “222”, il “494”, la “109”.

Per quanto riguarda il POS, è utile premettere che il D.P.R. n. 222/2003 come già detto in precedenza è chiarissimo nell'elencarne i contenuti, la cui redazione e presentazione è stata imposta alle imprese sostanzialmente da due norme di legge: la “Merloni-ter” (abrogata e sostituita dal nuovo “Codice contratti e appalti”) ed il “494-bis” (ovvero il “494” come modificato dal “528”).

In relazione all'elenco dei contenuti, di cui all'articolo 6 comma 1 del “222” (vedi 1.8), merita soffermarsi brevemente sulle note alle lettere *i*) ed *h*)²⁹.

Alla lettera *i*) è da esporre l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione. Le Linee guida suggeriscono che l'elenco dei dpi indichi:

- quali dpi sono stati forniti ai lavoratori del cantiere;
- quale protezione offrono;
- quando si usano;
- chi li fornisce;
- quando li fornisce.

Alla lettera *l*) è indicata la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Le linee guida suggeriscono che la documentazione contenga le seguenti informazioni in relazione alla mansione:

- tipo di iniziativa formativa o informativa svolta;
- contenuti e durata dei corsi;
- nominativi dei lavoratori che vi hanno partecipato;
- eventuali abilitazioni (idoneità conseguite per specifiche mansioni).

È consigliabile che le imprese, nella stesura dei POS, si attengano alle indicazioni contenute nelle linee.

²⁸ Per la migliore applicazione operativa delle Linee guida, Grafill Editoria Tecnica segnala: *PSC, POS e PSS ai sensi delle Linee guida 2006* (maggiori informazioni su www.grafill.it e nei migliori bookshop on-line).

²⁹ Vedi in Rassegna normativa, 8.19.

Il POS: il piano di sicurezza delle aziende

2.1

In quali casi è obbligatorio redigere il POS?

Sono sostanzialmente due le norme di legge che impongono la redazione del POS: il “Codice contratti e appalti” (che ha abrogato e sostituito la “Merloni-ter”) ed il “494-bis” (ovvero il “494” come modificato dal “528”).

La prima volta che viene introdotto il concetto di piano operativo è per l'appunto con la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come aggiornata dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415, e come noto poi ancora modificata – anche se non nell'articolo in oggetto – con la Legge 1 agosto 2002, n. 166).

La Legge-quadro sui lavori pubblici pose in capo all'appaltatore, tra i diversi obblighi, di redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna:

“c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)”¹.

Con la citata norma del 1998 il POS è quindi un piano che deve essere redatto solamente per cantieri di opere pubbliche, e soprattutto solamente dall'appaltatore (non è quindi previsto alcun obbligo di redazione o presentazione di piani da parte delle imprese operanti in subappalto).

Dopo circa un anno, con la promulgazione del “494-bis” l'obbligo di redazione del POS viene di fatto esteso a tutte le imprese, operanti in cantiere sia di opere pubbliche che private.

L'articolo 9 difatti recita:

“1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

[...] c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter).”

Congiuntamente, all'articolo 2, viene formalizzata la definizione del piano operativo con riferimento al documento di valutazione dei rischi previsto dal “626”, di cui si è già detto al punto 1.4 ed alle relative note a piè di pagina.

Il POS deve quindi essere redatto in tutti i cantieri edili o di genio civile, indipendentemente dal fatto che sia stato designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC.

2.2

Chi deve redigere il POS?

Il POS, ai sensi del richiamato articolo 9, deve essere redatto dai datori di lavoro delle imprese esecutrici. Tutte le imprese a qualsiasi titolo presenti in cantiere devono redigere il POS. L'obbligo è esteso anche alle imprese familiari o con meno di dieci addetti. Tale obbligo ha una evidente ragione logica. L'avvenuta valutazione dei rischi, se solamente autocertificata², è funziona-

¹ Articolo 31 “Piani di sicurezza”, comma 1-bis, lettera c).

² La possibilità di autocertificare l'avvenuto adempimento di determinati obblighi è prevista dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 all'articolo 4 “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”, comma 11, che recita:

le solo parzialmente alla prevenzione dei rischi in cantiere, in quanto non consente l'esercizio delle attività di coordinamento (individuazione dei lavoratori e dei soggetti responsabili, verifica della congruenza con il PSC, eventuale necessità di aggiornamento, etc.).

Dall'obbligo di redazione del POS sono esclusi i lavoratori autonomi.

2.3

La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo

Risulta indispensabile chiarire i concetti di lavoratore autonomo e di impresa. Una attenta lettura delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, e delle conseguenti normative di recepimento, non lascia adito ad alcun dubbio. Ogni datore di lavoro che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o assimilabili costituisce "impresa".

Non è sostenibile per il datore di lavoro addurre il proprio status di "autonomo" (definizione ai fini fiscali), con lo scopo di essere esentati dagli obblighi che il "494" pone in capo alle imprese.

A ribadire l'ovvietà di quanto esposto è intervenuto il Ministero del Lavoro e della P.S. con la nota n. 418 del 22 febbraio 2001³. Uno dei paragrafi conclusivi sintetizza le nozioni rispettivamente di "impresa" e "lavoratore autonomo", e recita come segue: "È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere".

Il Ministero nell'occasione chiarisce inoltre la coincidenza, ai fini dell'applicazione del testo del "494", delle nozioni di "impresa" e di "datore di lavoro".

2.4

L'articolo 6 del Regolamento ed i requisiti del POS (piano operativo di sicurezza)

Come è risultato evidente da quanto esposto al precedente punto 1.8, al PSC è richiesta una notevole completezza (si può dire che la nuova norma abbia preteso "di tutto e di più" dal coordinatore per la progettazione). I contenuti minimi richiesti per il POS, di conseguenza, risultano di più ridotta entità e riportabili ad una struttura più semplice. È verosimile che con questa scelta il legislatore abbia voluto evitare di caricare eccessivi oneri tecnici sulle imprese, anche in considerazione del fatto che la "progettazione della sicurezza" nel cantiere è per la gran parte già eseguita nel PSC (redatto da un tecnico appositamente incaricato). I contenuti del POS sono elencati all'articolo 6 del Regolamento, e sono raccolti in dieci punti elencati dalla lettera *a*) alla lettera *l*).

All'atto pratico questo elenco costituisce il sommario di un POS compilato in conformità al decreto. Nella Tabella 1 che segue è rappresentato schematicamente lo sviluppo di un piano operativo ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 222/2003.

"Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno per quanto di rispettiva competenza".

³ La nota citata, che qui richiamiamo allo scopo di chiarire inequivocabilmente quali soggetti devono presentare il POS, è stata divulgata principalmente con un altro fine.

Come noto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del "494-bis", la presenza di più imprese è condizione necessaria per la designazione del coordinatore. Risulta quindi evidente che il valutare datori di lavoro come "autonomi" avrebbe potuto consentire – in una erronea applicazione della legge – di non adempiere all'obbligo di nomina del coordinatore. Il testo della nota è consultabile nella sezione Rassegna normativa al punto 8.8 del presente manuale.

Sotto la lettera *a*) sono indicati i dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze, nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi.

Alla lettera *b*) sono indicate le mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa.

Alla lettera *c*) sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative.

Alla lettera *d*) sono elencati ponteggi, opere provvisoriale e macchine.

Alla lettera *e*) sono elencate sostanze e preparati pericolosi; devono essere allegate le relative schede di sicurezza.

Alla lettera *f*) è riportato l'esito del rapporto di valutazione del rumore. Ricordiamo al riguardo che uno specifico articolo del "494" è dedicato alla valutazione del rumore⁴. In particolare il comma 1 prevede la possibilità di calcolare l'esposizione al rumore facendo riferimento "ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni". È quindi prevista la possibilità di adempiere all'obbligo della valutazione senza fare ricorso a misure fonometriche.

Alla lettera *g*) sono indicate le misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). Trattasi quindi di una sezione facoltativa, non essendo sempre necessario specificare ulteriori misure rispetto a quelle già definite dal coordinatore per la progettazione.

Alla lettera *h*) sono da indicarsi le procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal coordinatore nel PSC. Anche questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal piano di sicurezza e coordinamento, in applicazione di quanto all'articolo 2, comma 2, lettera *f*) del Regolamento (di cui si è detto al punto 1.8).

Alla lettera *i*) è da esporre l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Alla lettera *l*) è indicata la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 s.m. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

TABELLA 1

Lo sviluppo del piano operativo in conformità al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 222/2003

N.	Sezione o capitolo del PSS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
1	<i>Copertina ed intestazione</i>	Riferimento sommario all'opera, identificazione del documento come POS ai sensi art. 31, legge 109, e art. 2 D.Lgs. n. 494/1996; sottoscrizione del datore di lavoro	
2	<i>Sommario</i>	Elenco delle sezioni di cui si compone il piano	
3	<i>Dati identificativi</i>	Dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze, nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. <i>a</i>)

segue alla pagina successiva

⁴ Trattasi dell'articolo 16 "Modalità di attuazione della valutazione del rumore". L'obbligo di valutazione del rumore è previsto dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, all'articolo 40. Il testo è consultabile nella sezione Rassegna normativa, al punto 8.7 del presente manuale.

N.	Sezione o capitolo del PSS	Contenuti	Adempimenti / richiami normativi principali
4	<i>Mansioni svolte in cantiere</i>	Mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. b)
5	<i>Attività di cantiere</i>	Sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1), lett. c)
6	<i>Opere provvisorie, macchine</i>	Sono elencati ponteggi, opere provvisorie e macchine; l'elenco deve riportare solo i mezzi di cui è previsto l'uso nel cantiere	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. d); Linee guida (4.3.1)
7	<i>Sostanze pericolose</i>	Sostanze e preparati pericolosi; dovranno essere allegate le relative schede di sicurezza	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. e)
8	<i>Rumore</i>	Esito del rapporto di valutazione del rumore. Uno specifico articolo del "494" è dedicato alla valutazione del rumore; è prevista la possibilità di calcolare l'esposizione al rumore facendo riferimento "ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni." L'impresa deve verificare la compatibilità della propria valutazione con lo specifico cantiere	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. f); Linee guida (4.3.1)
9	<i>Misure preventive e protettive integrative</i>	Misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). Trattasi quindi di una sezione facoltativa, non essendo sempre necessario specificare ulteriori misure rispetto a quelle già definite dal Coordinatore per la progettazione.	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. g); Linee guida (4.3.1)
10	<i>Procedure complementari o di dettaglio</i>	Procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal Coordinatore nel PSC. Anche questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. h)
11	<i>DPI</i>	Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; l'elenco può essere redatto con le indicazioni di cui alle Linee guida	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. i); Linee guida (4.3.1)
12	<i>Informazione e formazione</i>	Documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere; anche in questo caso la documentazione può essere predisposta secondo le indicazioni di cui alle Linee guida	D.P.R. n. 222/2003, art. 6, comma 1, lett. l); Linee guida (4.3.1)
13	<i>Allegati</i>	Il POS deve essere integrato con i necessari allegati, con particolare riferimento alle sezioni 8 e 12 ed alla sezione 7 se necessario. Al POS potrà inoltre essere allegato il PIMUS qualora ricorra l'obbligatorietà	

Il POS deve essere conforme, oltre che agli obblighi di legge e regolamento, ad eventuali specifiche di capitolato

2.5

La valutazione dei contenuti del POS

Il POS come già detto deve essere redatto dai datori di lavoro delle imprese esecutrici. Ai sensi dell'articolo 13⁵ le imprese trasmettono il proprio piano operativo al coordinatore per l'esecu-

⁵ Vedi Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., articolo 13 "Obblighi di trasmissione".

zione⁶. A sua volta, il coordinatore è tenuto, ai sensi del rinnovato articolo 5⁷, a “verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza [...]” ed inoltre ad assicurarne la coerenza con il PSC.

Dalla lettura delle norme citate, oltretutto degli articoli 2 e 9 sempre del “494-bis”, nonché dell’articolo 4 del “626”, si desume che la responsabilità della corretta redazione del POS ricade comunque sul datore di lavoro (o sul suo delegato), essendo però prevista una verifica da parte del coordinatore. Questa sarà riferita non alla totalità dei contenuti, ma alla congruenza con le lavorazioni appaltate o subappaltate all’impresa.

In merito all’obbligo di assicurare la coerenza del POS col PSC, riteniamo che anche tale azione debba consistere in una verifica della sussistenza della coerenza stessa, in quanto:

- 1) il PSC è redatto prima dei POS;
- 2) il POS è redatto dalle imprese, e cioè da un soggetto diverso dal coordinatore. Costui, qualora rilevi la mancata coerenza del POS col PSC, potrà agire sollecitando la rettifica del POS, o secondo propria determinazione provvedendo all’aggiornamento del PSC⁸.

Al coordinatore compete inoltre verificare che le imprese adeguino i rispettivi POS, naturalmente quando necessario (e verosimilmente dietro indicazione del coordinatore stesso).

La norma trascura il caso in cui il committente non abbia nominato il coordinatore⁹. Poiché il coordinatore opera quale agente tecnico del committente, pare pleonastico che in assenza del primo il datore di lavoro debba inoltrare il POS al committente (come previsto nel settore pubblico), o a chi agisce su suo mandato¹⁰. Si segnala che però la norma non lascia intendere in alcun modo se da parte del committente sia da effettuarsi una valutazione in merito al POS, da eseguirsi direttamente o per mezzo di un tecnico (il direttore dei lavori, come già alla precedente nota 10), o se invece il POS debba semplicemente essere ricevuto (senza entrare nel merito dei contenuti), a testimonianza dell’avvenuto adempimento da parte dell’impresa.

Poiché la diversa applicazione della norma può comportare differenze sostanziali nella gestione del cantiere, riteniamo consigliabile che l’orientamento prescelto sia definito preliminarmente ed inequivocabilmente nei documenti contrattuali (contratto o capitolato speciale d’appalto).

2.6

Il PIMUS ovvero il piano del ponteggio

Con il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (vedi il punto 8.16 nella Rassegna normativa) il Governo ha ancora una volta messo mano al D.Lgs. n. 626/1994, norma madre della sicurezza sul lavoro. Le modifiche sono particolarmente importanti per il settore edile, in quanto riguardano i punti che seguono:

- attrezzature per lavori in quota;
- scale a pioli;
- ponteggi;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

⁶ Il citato articolo 31 della Legge “Merloni-ter”, precedente il “494-bis”, aveva invece previsto l’obbligo di trasmissione dei piani ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della stessa Legge, ove sono indicate in primis le amministrazioni pubbliche, ed a seguire una serie di altri diversi soggetti.

⁷ Vedi Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m., articolo 5 “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.

⁸ Non a caso abbiamo specificato che l’aggiornamento del PSC ai fini della coerenza col POS può avvenire in base ad una libera determinazione del coordinatore. L’aggiornamento del PSC è difatti obbligatorio in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovviamente dietro “valutazione” delle proposte delle imprese.

⁹ Tale caso è tutt’altro che infrequente, e rappresenta uno dei casi canonici di applicazione del “494”. In particolare si verifica allorquando in un cantiere edile o di genio civile non si riscontrano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 3; il caso verosimilmente più frequente è quello di cantieri di ridotta entità, al di sotto della soglia dei 200 uomini-giorno.

¹⁰ Il responsabile dei lavori, se nominato, per quanto attiene la sicurezza, oppure il direttore dei lavori, cui spetta il controllo dell’esecuzione dei lavori nel rispetto del contratto d’appalto.

La norma riafferma i principi generali in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare a fronte di lavori temporanei in quota richiede che sia preferita l'adozione di mezzi di protezione collettiva rispetto alla protezione individuale, e richiede altresì un idoneo allestimento del cantiere (attrezzature confacenti ai lavori da eseguire).

Particolare attenzione è da dedicarsi al nuovo articolo 36-*quater*, relativo all'impiego dei ponteggi. Il decreto difatti impone la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio; questo piano è subito divenuto noto tra gli addetti ai lavori con l'acronimo "PIMUS".

La norma è a tutti gli effetti in vigore dal 19 luglio 2005 (vedi articolo 7 del decreto), e quindi ogni ponteggio che sia messo in opera dopo questa data deve essere corredato del suo piano.

Nel merito dei contenuti del piano del ponteggio sono intervenuti soggetti istituzionali, e ci limitiamo qui a segnalare il Ministero del Lavoro che ha promulgato una apposita circolare¹¹. Proprio in occasione del dibattito e dell'attività divulgativa relativa ai contenuti del piano, diversi soggetti hanno osservato che nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 il PIMUS deve ritenersi parte integrante del piano operativo di sicurezza.

Non vi è ad oggi un obbligo di legge in questo senso, tuttavia condividendo le osservazioni fatte riteniamo utile suggerire che – laddove l'impresa preveda tra le proprie attività l'installazione del ponteggio – il PIMUS (che in ogni modo deve essere prodotto) sia allegato al POS.

¹¹ Circolare Ministero del Lavoro 13 settembre 2006, n. 25, avente ad oggetto: articolo 36-*quater*, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi – Contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS).